

Il Tribunale Amministrativo Regionale W

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2011, proposto da XXX, rappresentati e difesi dall'Avv. A con studio a Milano, in Via Giuseppe Verdi n. 32;

contro

Amministrazione Provinciale di YYY, rappresentata e difesa dall'avv.to B, con Milano, via Cimarosa n. 69;

per la declaratoria

dell'illegittimità dell'occupazione dell'immobile sito in Milano, censito in catasto alla partita 9800 foglio 37 particella 302 (ex 7), occupato per la costruzione della strada a scorrimento veloce Tangenziale ovest di Milano;

per la condanna della Provincia di YYY alla restituzione dell'immobile occupato ovvero al risarcimento per equivalente (in misura corrispondente al valore venale dell'immobile) nonché al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione provinciale di YYY;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, nella dichiarata qualità di eredi del Sig. Mercuzio Umberto, rappresentano che il Prefetto della Provincia di YYY, in data 24 gennaio 1976, adottava il decreto di occupazione d'urgenza avente ad oggetto un fondo sito nel Comune di YYY di proprietà del loro dante causa, censito in catasto alla partita 9800 foglio 37 particella 302 (ex 7).

Con successivo provvedimento del 15 gennaio 1979 l'amministrazione provinciale di YYY comunicava al XXX l'indennità di esproprio, invitandolo alla cessione bonaria dell'area occupata. Aderendo all'invito XXX manifestava la propria disponibilità alla cessione volontaria dell'immobile occupato.

I ricorrenti rappresentano, altresì, che nel 1999 la Provincia di YYY con deliberazione n. 3 del 13 gennaio 1999 approvava un progetto per il completamento della strada a scorrimento veloce Tangenziale ovest, nel quale però la particella di XXX non era inclusa nell'elenco delle ditte espropriande.

Con ricorso, notificato in data 6 dicembre 2002, XXX, rappresentando che solo nel 1999 era stata avviata l'esecuzione delle opere e dunque il carattere illecito (*sine titulo*) della occupazione effettuata dopo venti anni dal decreto prefettizio di occupazione temporanea d'urgenza (in assenza di valida dichiarazione di pubblica utilità, di cessione volontaria, di atto di esproprio) e il mancato completamento della procedura espropriativa con l'emanazione del decreto di esproprio o con la stipulazione formale dell'atto di cessione volontaria, adevano questo Tribunale, chiedendo la condanna della Provincia di YYY al risarcimento del danno.

Con sentenza n. 11222/2005, depositata in segreteria in data 7 settembre 2005, questo Tribunale dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, individuando nel Giudice ordinario il giudice competente a conoscere della controversia dedotta in giudizio.

Con atto di citazione del 15 febbraio 2006 XXX conveniva davanti al Tribunale di YYY l'amministrazione provinciale di YYY, chiedendo che l'occupazione del

fondo fosse dichiarata *sine titulo* e che, conseguentemente, la parte convenuta fosse condannata alla sua restituzione ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno nella misura corrispondente al valore venale del bene, oltre in ogni caso al risarcimento per l'occupazione illegittima a far data dal 24 gennaio 1976.

Con provvedimento redatto all'udienza del 29 settembre 2010 il Tribunale di TTT preso atto della adesione della parte ricorrente all'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sollevata dalla Provincia di YYY), ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Con il ricorso in esame, notificato in data 22 marzo 2011 e depositato in data 25 marzo 2011, gli odierni ricorrenti hanno riassunto la causa davanti a questo Tribunale, contestando la legittimità della procedura espropriativa *de qua* e riproponendo le medesime domande azionate davanti al giudice ordinario.

Su richiesta delle parti ricorrenti, con ordinanza di questo Tribunale n. 4356/2013, depositata in segreteria in data 31 maggio 2013, è stato conferito incarico di consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni lamentati dalle parti ricorrenti, ponendo provvisoriamente a loro carico il relativo compenso (€ 3.000,00).

Si è costituita in giudizio la Provincia di YYY, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame, in quanto, da un lato, pur in assenza di formale atto di cessione volontaria, la Provincia di YYY ha provveduto al pagamento della indennità di espropriazione convenuta bonariamente, dall'altro, il bene in questione è stato usucapito per effetto del possesso esercitato dalla amministrazione provinciale senza soluzione di continuità sul bene in questione da oltre venti anni.

In data 27 febbraio 2014 il C.T.U. ha depositato la relazione peritale richiesta.

All'udienza pubblica del 27 marzo 2014, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente, il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sollevata dalla amministrazione resistente. Sostiene quest'ultima che gli atti di occupazione adottati dalla amministrazione provinciale sarebbero da qualificare *tamquam non esset* per effetto del lungo lasso di tempo intercorso dalla loro adozione, con la conseguente devoluzione della controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinario.

L'eccezione è infondata.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. "occupazione usurpativa" (che è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo devoluta a quella del giudice ordinario) ricorre nel caso in cui i comportamenti materiali della pubblica amministrazione, relativi alla ablazione del bene, non siano riconducibili, neppure in via mediata ed indiretta, all'esercizio di un pubblico potere (Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006; Cass. Civ., Sez. Un., 23 marzo 2009 n. 6956).

Nel caso di specie, il potere ablativo è stato esercitato dalla Provincia sulla base di atti formali di occupazione che, benché abbiano perso efficacia per effetto del decorso del tempo, non possono considerarsi nulli o giuridicamente inesistenti. L'occupazione del fondo di XXX è stata effettuata in data 14 aprile 1976 (come risulta dal verbale di immissione in possesso, depositato in atti) e si è protratta senza soluzione di continuità anche dopo la scadenza dei termini previsti nel decreto prefettizio del 24 gennaio 1976. Pertanto, la controversia dedotta in giudizio deve ritenersi devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g.) del c.p.a.

Ritiene invece il Collegio che il ricorso debba essere respinto per effetto della acquisizione del diritto di proprietà per usucapione da parte della amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 1158 c.c., a norma del quale: "La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni".

Il giudice amministrativo può esaminare tale eccezione (implicante l'accertamento dell'esistenza del diritto di proprietà della P.A. in conseguenza del mero possesso ultraventennale) in via incidentale, ai sensi dell'art. 8 c.p.a., trattandosi di una questione incidentale relativa a diritti la cui risoluzione è necessaria per pronunciare sulla questione principale.

Nella relazione peritale depositata il C.T.U. dichiara che già in data 14 aprile 1976 il geom. FFF redasse, alla presenza di XXX (dante causa degli odierni ricorrenti), il verbale di presa di possesso degli immobili. Oltre a ciò, il C.T.U. precisa: "*Sulla scorta della documentazione trasmessa al sottoscritto ausiliario, di quella presente nei fascicoli di causa e di quanto contenuto nella Consulenza tecnica d'ufficio espletata dall'OMISSIS (nominato nell'ambito del giudizio incardinato dinanzi al giudice ordinario, ndr), si ritiene che la particella 302, già 7, del foglio 37, sia stata occupata per mq 9.030,00 a partire dal 14/04/1976*". Alla relazione peritale è allegato il verbale di presa di possesso dell'immobile in questione (foglio 37, particella 7) del 14 aprile 1976, redatto dal geom. FFF e sottoscritto da XXX.

Questa circostanza fattuale non è stata efficacemente contestata dai ricorrenti o dal loro consulente di parte; anzi, nel ricorso in riassunzione, gli stessi ricorrenti chiedono il risarcimento del danno per l'illecita occupazione del bene a far data dal 1976.

A tale riguardo, il Collegio deve rilevare che i ricorrenti, pur a fronte della eccezione di usucapione sollevata dalla amministrazione resistente, non hanno fornito la prova della interruzione del rapporto possessorio intrapreso da parte

della Provincia di YYY nel 1976 (come era loro precipuo onere) e che nella relazione peritale depositata dal C.T.U. viene attestato che la Provincia di YYY continua ad avere il possesso dell'immobile in questione, sul quale ha realizzato un tratto della strada a scorrimento veloce Tangenziale ovest di YYY. Ne consegue che nel caso di specie trova applicazione l'art. 1142 c.c., a norma del quale "Il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio".

Premesso ciò, il Collegio rileva che il primo ricorso è stato proposto davanti a questo Tribunale da XXX nel 2002 (R.G. n. 12970/2002) quando era oramai già ampiamente decorso il termine (ventennale) di usucapione di cui all'art. 1158 c.c. Si può quindi concludere nel senso dell'avvenuto perfezionamento dell'acquisto per usucapione in favore della Provincia di YYY della proprietà del bene immobile di che trattasi.

L'accertamento (in via incidentale) dell'eccepito acquisto per usucapione da parte della Provincia di YYY della proprietà dell'area in questione determina l'estinzione dei diritti azionati dalle ricorrenti (l'invocata tutela reale e obbligatoria) e far venir meno *ab origine* l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine ventennale, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto a titolo originario per usucapione (cfr. Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 19 ottobre 2011 n. 21575; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 14 gennaio 2013 n. 9).

La possibilità del privato proprietario del bene immobile occupato dalla p.a. e sottoposto a procedimento ablatorio non perfezionato con l'emanazione del decreto finale di esproprio o con atto di cessione volontaria di rivendicare il bene stesso e chiederne la restituzione *incontra*, infatti, il limite dell'intervenuta

usucapione eccepita dall'amministrazione provinciale, che non appare preclusa dalla disciplina contenuta nel d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, anche perché in tal caso la possibilità per la p.a. di un acquisto postumo del diritto di proprietà con un provvedimento amministrativo avente efficacia sanante (ex art. 42-bis) è logicamente incompatibile con il già intervenuto acquisto del bene immobile a titolo di usucapione (*ex multis*, Corte di Cassazione Civile, I Sezione, 4 luglio 2012 n. 11147).

Oltre a ciò, il Collegio non può non rilevare che, ancorché l'atto di cessione volontaria non sia stato formalizzato, il dante causa degli odierni ricorrenti aveva dichiarato in data 15 gennaio 1979 di “*cedere volontariamente il bene sopra indicato (censito al catasto alla partita n. 9800, foglio 37, particella 7, ndr.) verso il corrispettivo dell'indennità determinata in applicazione degli artt. 16 e 17 della Legge 22-10-1971 n. 865, ammontante a £ 11.377.800*” e che con mandati di pagamento n. 26 del 16 febbraio 1979 per £ 5.688.900 e n. 80 del 7 agosto 1979 per £ 8.848.135 la Provincia di YYY ha effettivamente corrisposto a XXX le indennità convenute maggiorate degli interessi maturati (come risulta dalla quietanze rilasciate da XXX rispettivamente in data 22 febbraio 1979 e 22 agosto 1979).

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.

Con riguardo alla parcella depositata dal C.T.U., il Collegio evidenzia, relativamente ai compensi a vacazione, che il numero delle vacanze allegate non appare adeguatamente giustificato in base alla complessità della questione oggetto di consulenza e che il compenso indicato nella parcella ai sensi dell'art. 12 del d.m. 30 maggio 2002 deve essere rideterminato “in base alla difficoltà, alla completezza e al pregio della prestazione fornita” (art. 51 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115). Ritiene conclusivamente il Collegio, in base alla natura della questione e alla complessità dei quesiti sottoposti al perito, che il compenso spettante al C.T.U., per onorari fissi e variabili, debba essere liquidato complessivamente in € 3.000,00

(tremila/00), oltre Iva, contributi previdenziali e rimborso delle spese documentate e che debba essere posto (definitivamente) a carico delle parti soccombenti.

Sussistono evidenti gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle (altre) spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale W, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Liquida complessivamente il compenso spettante al C.T.U. in € 3.000,00 (oltre Iva, contributi previdenziali e rimborso delle spese documentate), ponendolo a carico delle parti ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Il candidato, assunte le vesti del difensore di XXX, rediga l'atto di appello